

C.A. FRANCO

032/3756050

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO**

SEZIONE I

Registro Ordinanze: 602/08
Registro Generale: 800/2008

nelle persone dei Signori:

ELENA QUADRI Presidente, relatore
HADRIAN SIMONETTI Ref.
MAURO GATTI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2008

Visto il ricorso 800/2008 proposto da:

[REDACTED] + 4
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentato e difeso da:

PEDRETTI MAIRA
TREBESCHI FRANCESCO
con domicilio eletto in MILANO 5659AF
MARRADI 1
presso
PEDRETTI MAIRA

contro

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

CO

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO 2

REGIONE LOMBARDIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota 4.3.2008 n. 7523 del responsabile dei servizi sociali territoriali trasmessa per posta ordinaria 5.3.2008; della nota 10.1.2008 n. 1114 del responsabile dei servizi socio culturali trasmessa per posta ordinaria il 15.1.2008; delibera del consiglio comunale 20.12.2007 n. 112 comunicata il 29.1.2008; della delibera del consiglio comunale 18.7.2006 n. 81 sempre comunicata il 29.1.2008; della delibera della giunta comunale 17.12.2007 n. 187 comunicata il 29.1.2008; e di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi ivi compreso ogni provvedimento di determinazione delle modalità di partecipazione al costo dei servizi CDD o SFA o in generale dei servizi sociosanitari per disabili gravi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Primo Ref. ELENA QUADRI e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;
Ritenuto, almeno allo stato, che il ricorso presenti sufficienti profili di fumus in relazione alla necessaria parametrizzazione della retta per l'assistenza dei soggetti disabili ai redditi degli assistiti;
Ritenuto, altresì, sussistente il periculum in mora;
Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971;
P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, 16 aprile 2008

